



# CITTA' DI ALESSANDRIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

### Verbale di deliberazione n. 167 del 5 luglio 2013

---

**OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

L'anno duemilatredici, il giorno 5 luglio, alle ore 14.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<b><i>presente</i></b>	<b><i>assente</i></b>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	<b>X</b>	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	<b>X</b>	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	<b>X</b>	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

**premessso**

- ✓ che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria;
- ✓ che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Giuseppe Zarccone, dott. Roberto Forneris e dott. Angelo Lo Destro, e che nella stessa data l'Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad eleggere il presidente nella persona del dott. Giuseppe Zarccone;

## **richiamati**

- ✓ l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
  - comma 1 – *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione ..."*;
  - comma 2 – *"... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione"*;
  - comma 3 – *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
  - comma 4 – *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;
  - comma 7 – *"... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*.
- ✓ il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ✓ la legge costituzionale n. 3/2001;
- ✓ l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- ✓ il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- ✓ la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;



### **considerati**

- ✓ la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *"... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;
- ✓ una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. ... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ... "*;
- ✓ le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'Interno "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che *"Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ..."*;

### **fatto presente**

- ✓ che il Consiglio comunale di Alessandria non ha ancora provveduto alla formale approvazione del rendiconto 2011, ma l'ente ha comunque proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 con determinazione n. 1426 del 20 settembre 2012;
- ✓ che l'organismo straordinario di liquidazione ha ritenuto di dover attendere, ai fini della presente proposta di adozione, che si concludesse almeno l'*iter* di approvazione del bilancio di previsione 2012 stabilmente riequilibrato, circostanza



che è da ritenersi parzialmente superata dalla novella legislativa rappresentata dall'art. 259, comma 1*bis*, del TUEL;

- ✓ che una quota rilevante della massa passiva è costituita da un credito di quasi 32 mln di euro della stessa Amministrazione comunale, pari alla differenza fra residui passivi pagati e residui attivi riscossi dal 1.01.2012 al 12.07.2012 (al netto delle partite vincolate);
- ✓ che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso ai componenti dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi) che si possono prudenzialmente quantificare complessivamente in 600.000,00 euro.

**dato atto**

- ✓ che al momento la situazione della massa passiva stimata può esser riassunta nella tabella che segue:

1	Importo complessivo (arrotondato) delle istanze di ammissione alla massa passiva (oltre ad istanze non quantificate presentate dal personale dipendente)	<b>223.359.000,00</b>
2	Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere, <i>in toto</i> o in parte	<b>98.359.000,00</b>
3	Importo (stimato) delle istanze da ammettere a seguito di deliberazione (1 - 2)	<b>125.000.000,00</b> (di cui 31.743.241,48 a favore del Comune)
4	Importo complessivo (stimato) dei residui passivi (al netto delle partite vincolate) non già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva	<b>2.000.000,00</b>
5	Spese per oneri della liquidazione	<b>600.000,00</b>
6	Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA (3 + 4 + 5)	<b>127.600.000,00</b> (di cui 31.743.241,48 a favore del Comune)
7	- di cui ad accantonamento del <b>50%</b>	<b>88.500.000,00</b>
8	- di cui ad accantonamento del <b>100%</b> )	<b>39.100.000,00</b>
9	Fabbisogno (stimato) dell'O.S.L. (50% dell'importo riga 7 + 8)	<b>83.350.000,00</b> (di cui 31.743.241,48 a favore del Comune)

- ✓ che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, può esser riassunta nella tabella che segue:

1	Fondo di cassa al 31.12.2011	0,00
2	Residui attivi già riscossi ed altre entrate confluite sul conto di tesoreria della liquidazione	<b>2.789.000,00</b>



- ✓ che al momento la velocità di riscossione dei residui attivi (circa 130.000,00 – 150.000,00 euro al mese) risulta essere esigua, circostanza che consente obiettivamente di avanzare perplessità in merito ad un effettivo integrale realizzo, oltre che di evidenziare le conseguenti tempistiche di liquidazione, che potrebbero rendersi del tutto irragionevoli;
- ✓ che, se necessario, questo organo dovrà provvedere alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente;
- ✓ che la eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, sia in termini di *quantum* che in riferimento alla tempistica;
- ✓ che al fine di garantire la *par condicio creditorum* è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;
- ✓ che è ragionevole ritenere che al termine del corrente anno in corso la gestione liquidatoria potrà contare su una disponibilità di cassa non superiore a 4 mln di euro;
- ✓ che in caso di non adesione alla procedura semplificata l'organismo straordinario di liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e seg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa passiva realizzata.

La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

#### **ritenuto**

- ✓ conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale *pro-tempore* a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione la necessaria liquidità.

In tal caso, ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni **sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;**



## **DELIBERA**

- 1) di proporre alla Giunta comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 2) di richiedere alla Giunta comunale di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data della presente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
- 3) di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La presente deliberazione sarà notificata nel più breve tempo possibile, a cura dello stesso personale:

-al Sindaco di Alessandria ed agli altri componenti la Giunta municipale.

La stessa sarà inoltre trasmessa:

- al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale;
- al Prefetto di Alessandria;
- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
- al Presidente del Consiglio comunale di Alessandria;
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alessandria.



Alle ore 15.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

***La Commissione straordinaria di liquidazione:***

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

